

14100 ASTI Corso Pietro Chiesa 17/B
tel. 0141/353094 fax 0141/437510
www.geometri.asti.it – info@geometri.asti.it – collegio.asti@geopec.it

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E L'USO DEL TIMBRO PROFESSIONALE ATTESTANTE L'ISCRIZIONE AL
COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI ASTI**

Il Consiglio Direttivo del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Asti

1. Visto il R.D. 11.02.1929 n. 274 "Regolamento per la professione di geometra"
2. Vista la Legge 25.04.1938 n. 897 "Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli Albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli Albi"
3. Visto il D. Legs. Luogotenenziale 23.11.1944 n. 382 "Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sui Consigli Nazionali professionali"
4. Vista la Legge 24.10.1955 n. 990 "Istituzione della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza a favore dei Geometri" e le successive delibere Consiliari di modifica del regolamento di contribuzione
5. Vista la Legge 07.03.1985 n. 75 "Modifiche all'ordinamento professionale dei Geometri"
6. Vista la delibera Consiliare del 29.11.2010 con la quale è stata variata la denominazione sociale in "COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI ASTI"
7. Vista la delibera Consiliare del 24.11.2008 "Timbro professionale in uso da Iscritti solo Albo"

DELIBERA

Di approvare il presente REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E L'USO DEL TIMBRO PROFESSIONALE

ART. 1

Ogni elaborato tecnico redatto dal Geometra per conto di privati, Uffici Pubblici o Enti dovrà essere dotato di un timbro ad inchiostro indelebile, attestante l'iscrizione all'Albo professionale.

ART. 2

Il timbro, la cui proprietà rimarrà sempre del Collegio, recherà la denominazione del Collegio, il cognome, il nome ed il corrispondente numero di iscrizione all'Albo del professionista ed avrà le caratteristiche ed il formato indicate dal Collegio.

Il numero progressivo non potrà essere attribuito a nessun altro professionista anche in caso di cancellazione dall'Albo del primo attributario.

Il rilascio del primo timbro ed eventuali successivi a richiesta, viene fatto dietro la corresponsione delle spese vive e dei diritti di segreteria; si può fare richiesta di altri timbri oltre al primo, con le caratteristiche che si intendono richiedere.

ART. 3

Considerata l'avvenuta modifica della denominazione del Collegio che ha assunto la dicitura "Collegio provinciale Geometri e Geometri Laureati di Asti", ai sensi della delibera Consiliare del 29.11.2010, in attuazione alle disposizioni impartite dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, i nuovi timbri rilasciati recheranno la nuova dicitura approvata. Gli Iscritti già in possesso del timbro professionale potranno restituirlo il 13.07.2013, a semplice richiesta proveniente dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Asti, che provvederà a rilasciarne contestualmente altro con nuova dicitura approvata, senza alcuna spesa per gli Iscritti. A partire dal 14.07.2013 il vecchio timbro professionale non sarà più utilizzabile per la sottoscrizione di qualunque elaborato professionale in quanto di validità decaduta.

ART. 4

E' fatto divieto agli iscritti all'Albo l'uso di timbri che non sono consegnati in dotazione dal Collegio. L'uso di timbri diversi da quello rilasciato dal Collegio sarà considerata infrazione perseguibile con provvedimento disciplinare previsto dagli artt. 11 e 12 del R.D. 11.02.1929 n. 274.

ART. 5

Il Collegio consegnerà il timbro ai Geometri che abbiano i seguenti requisiti:

- 1) Iscritti all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati con la qualifica di libero professionista (IO – iscritto obbligatorio), quindi in possesso della P.IVA, e iscritti alla Cassa Italiana dei Geometri Liberi Professionisti
- 2) Iscritti all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati dipendenti di Aziende, Enti Pubblici o Società in possesso della P.IVA professionale e iscritti alla Cassa Italiana dei Geometri Liberi Professionisti ;
- 3) Iscritti all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati con la qualifica di IA (iscritto solo Albo e non alla Cassa Geometri) che sono dipendenti di Aziende, Enti Pubblici o Società e che siano inquadrati nel ruolo professionale previsto nel ccnl, che l'attività svolta rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo e che l'esercizio di tale attività venga svolta nell'esclusivo e solo interesse del datore di lavoro.

ART. 6

I Geometri, all'atto della consegna del timbro, rilasceranno al Collegio dichiarazione sottoscritta, nella quale si attesta:

- 1) La presa in consegna del timbro professionale
- 2) La conoscenza e l'accettazione di tutte le norme di cui al presente regolamento
- 3) L'impegno a custodire il timbro ed a farne uso in conformità alle previste norme
- 4) L'impegno a restituire immediatamente il timbro al Collegio in caso di:
 - a) Cancellazione dall'Albo a seguito procedimento disciplinare ai sensi del Regolamento professionale
 - b) Cancellazione dall'Albo su richiesta dell'interessato
 - c) Sospensione a seguito di provvedimento disciplinare
 - d) Trasferimento ad altro Collegio dei Geometri
 - e) Sopravvenuta incompatibilità di cui all'art. 7 del R.D. 11.02.1929 n. 274, salvo modifiche legislative.

In caso di smarrimento del timbro, il Geometra dovrà farne denuncia all'Autorità Giudiziaria, portare copia della denuncia al Collegio che provvederà, dietro pagamento, al rilascio di altro esemplare.

ART. 7

Il Geometra che rientri nei casi di cui all'art. 6 – punti a) b) c) d) e) e che non restituisca immediatamente il timbro professionale, sarà diffidato e verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria e agli Enti e Uffici interessati. Nel caso in cui il Geometra continui a fare uso del timbro sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 26 del R.D. 11.02.1929 n. 274.

ART. 8

L'Autorità Giudiziaria, gli Enti, gli Uffici Pubblici comunque preposti alla vidimazione ed all'approvazione degli elaborati tecnici, sono invitati ad accertare che gli stessi siano muniti di timbro professionale attestante l'iscrizione all'Albo e a respingerli qualora fossero muniti di timbri irregolari o ne siano privi; sono altresì invitati a segnalare al Collegio ogni infrazione al seguente regolamento.

ART. 9

Le norme previste dal presente regolamento dovranno essere integralmente osservate da parte degli Iscritti all'Albo. La mancata osservanza costituisce infrazione grave perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 11 e 12 del R.D. 11.02.1929 n. 274.

ART. 10

Le presenti norme entrano in vigore dal 30.03.2015.

Letto, approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 41 del 30.03.2015